

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 77

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 17/04/2018

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

Dott. Giovanni Coppola	Presidente
Dott. Vincenzo Lo Presti	Consigliere
Dott. Tommaso Brancato	Consigliere
Dott. Valter Del Rosario	Consigliere
Dott. Guido Petrigni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 77/A/2018

sul ricorso in appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **5956/P** del registro di segreteria, proposto da **F. P. M.**, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Gabriella Lombardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omissis, Via Simone Corleo n. 32, contro il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente pro tempore o di chi legalmente lo rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2246, avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 606/2017 del 28-9-6/10/2017.

Uditi, alla pubblica udienza del 27/3/2018, il relatore, consigliere dott. Guido Petrigni, l'avvocato Grazia Dallara, per delega, in favore dell'appellante; non costituita parte appellata.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Fatto

Con ricorso notificato al Fondo Pensioni Sicilia, il ricorrente, ex dipendente della Regione Siciliana- Comando del Corpo Forestale, collocato anticipatamente a riposo sulla base delle disposizioni dell'art. 52, comma 3 della legge regionale n. 9/2015, chiedeva la rideterminazione del trattamento di quiescenza computando nella cd. 1^a quota della pensione l'importo pari a n. 13 mensilità dell'indennità mensile pensionabile, anziché pari a 12.

Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che il trattamento pensionistico del ricorrente è stato determinato in misura pari al 90% della media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio, per effetto dell'applicazione del tetto introdotto dall'art. 52, comma 1, della legge regionale e che nessun effetto utile sarebbe derivato da un ricalcolo della cd. 1^a quota.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'odierno proponente, il quale ha sostenuto che il Giudice di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 52, comma primo della legge regionale n. 9/2015.

Assume parte appellante come dalla lettura della su citata disposizione emerge che il trattamento di quiescenza del personale regionale è sempre costituito da due quote:

una retributiva, l'altra contributiva.

La prima quota non è più costituita dall'ultima retribuzione, ma dalla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

E' evidente, prosegue parte appellante, che, considerando l'indennità mensile pensionabile nella prima quota per tredici mensilità, aumenta la media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni e quindi la base pensionabile, nonché il "tetto", introdotto dal primo comma dell'art. 52, che rappresenta il massimo del trattamento pensionistico percepibile e che coincide ex lege con la base pensionabile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, l'appellante ha interesse nel presente giudizio.

Per quanto concerne il merito, il sig. F. P. M. ha, poi, osservato che l'indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della L.R. n. 41/1985 non è stata calcolata per tredici mensilità, bensì per 12, nonostante costituisca parte integrante della retribuzione e sia stata corrisposta, durante il periodo di servizio, per tredici mensilità, come risulta dal cedolino allegato al ricorso.

Essendo certo e non controverso che l'indennità mensile pensionabile veniva corrisposta durante il periodo di servizio per tredici mensilità, essa doveva essere considerata per tredici mensilità, anche ai fini della determinazione della base pensionabile, come affermato in diverse pronunce di questa Sezione di Appello.

Conclusivamente viene chiesto che l'appello sia accolto e dichiarato il diritto del ricorrente ad avere rideterminato il trattamento di quiescenza considerando nella prima quota, ai fini della determinazione della base pensionabile, l'indennità mensile pensionabile per tredici mensilità.

All'odierna udienza la parte intervenuta ha insistito per l'accoglimento del gravame.

Diritto

Il Collegio giudicante reputa che l'appello proposto sia giuridicamente fondato.

In via preliminare, occorre esaminare il dato normativo.

L'art. 52, primo comma della legge regionale n.9 del 2015, dispone che : " I dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020... sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

La prima quota va quantificata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003 ed è costituita dalla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni. Inoltre il trattamento complessivo annuo lordo (quota retributiva e quota contributiva) non può essere superiore al 90% della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

E' evidente che, considerando l'indennità mensile pensionabile nella prima quota per tredici mensilità, **aumenta** la media delle retribuzioni degli ultimi 5

anni e quindi la base pensionabile, nonché il “tetto” introdotto dal primo comma dell’art. 52 che rappresenta il massimo del trattamento pensionabile percepibile, che coincide ex lege con la base pensionabile.

Acclarato l’interesse del ricorrente al giudizio, per quanto concerne il merito, va, in primo luogo, evidenziato che l’art. 42 della L.R. n.41/1985, nell’attribuire ai dipendenti del Corpo Forestale regionale che espletano funzioni di polizia un’apposita indennità, ha fatto espresso riferimento alla indennità mensile corrisposta al personale della Polizia.

Orbene, la disciplina dell’indennità erogata al personale non dirigenziale della Polizia di Stato risulta delineata non solo dall’art. 5, 1° comma, del D.P.R. n.69/1984, il quale dispone che: “A decorrere dall’1.1.1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete un’indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure...”, ma anche dall’art. 11 del medesimo D.P.R., il quale stabilisce che: “L’indennità pensionabile va corrisposta anche sulla 13^a mensilità”.

Deve, quindi, ritenersi che, in base al combinato disposto di tali norme (tra loro inscindibilmente connesse), anche l’indennità prevista dall’art. 42 della L.R. n.41/1985 vada erogata in tredici mensilità.

Alle medesime conclusioni, d’altronde, è pervenuta la stessa Regione, la quale ha sempre corrisposto al personale in servizio attivo nel Corpo Forestale l’indennità in questione in tredici mensilità.

Ciò ritenuto, il Collegio Giudicante rileva che nei confronti del sig. F. P. M., dipendente del Corpo Forestale della Regione siciliana, collocato anticipatamente in quiescenza, vanno applicati, ai fini pensionistici, i criteri stabiliti dalla L.R. n. 2/1962.

In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 31 della L.R. n.2/1962, le pensioni spettanti agli ex dipendenti della Regione siciliana vanno commisurate ad una determinata percentuale (corrispondente all’anzianità utile posseduta dal soggetto interessato) dell’ultima retribuzione annua, in cui vanno ricompresi gli emolumenti percepiti in maniera fissa e continuativa nonché la tredicesima mensilità.

Orbene, considerato che l’indennità attribuita dall’art. 42 della L.R. n.41/1985 al personale del Corpo Forestale regionale compete anche sulla 13^a mensilità, non può esservi alcun dubbio sul fatto che, in sede di liquidazione della pensione spettante al sig. Minneci Francesco Paolo, si sarebbe dovuto inserire nella base pensionabile l’importo dell’indennità in questione, parametrandolo su 13 mensilità, anziché su 12, nel solco di un orientamento pacifico di questa Sezione Giurisdizionale di Appello (Ex multis, Sentenze nn. 54/2014; 40/2015).

Ne consegue che il gravame proposto dal sig. F. P. M. va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e il Fondo Pensioni Sicilia è condannato alle spese del giudizio che si quantificano in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

l’appello proposto dal Sig. Minneci Francesco Paolo, ex dipendente del Corpo Forestale regionale, collocato anticipatamente in quiescenza e pertanto annulla la sentenza n. 606/2017, emessa dalla Sezione Giurisdizionale di

primo grado in data 6 ottobre 2017.

Riconosce il diritto del sig. F. P. M. ad ottenere la rideterminazione della sua pensione con l'inserimento nella base pensionabile dell'importo dell'indennità di cui all'art. 42 della L.R. n.41/1985, da parametrarsi su 13 mensilità, e non, come effettivamente avvenuto, su 12 mensilità. Condanna l'Amministrazione appellata a riliquidare la pensione del sig. F. P. M. nei sensi sopra specificati.

Dispone che sulle somme arretrate da erogarsi al medesimo dovranno essere calcolati separatamente, con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei pensionistici e sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest'ultima da corrispondersi, però, limitatamente al maggior danno derivante dall'eventuale differenza tra la svalutazione monetaria, calcolata anno per anno in base agli indici ex art. 150 disp. att. del c.p.c., e gli interessi legali).

Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giustizia, in favore del sig. F. P. M., che vengono liquidate nella misura di € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2018.

L'Estensore

Il Presidente

F.to (Dr. Guido Petrigni)

F.to (Dr. Giovanni Coppola)

Depositata in Segreteria

Palermo, 17/04/2018

Il Direttore della Segreteria

F.to (Fabio Cultrera)